



L'anno duemiladieci, addì **30 novembre** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 65511 del 25 novembre 2010, nell'Aula Organi Collegiali, si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

.....o m i s s i s

Sono presenti: il Rettore, prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: prof. Francesco Avallone, prof. Stefano Biagioni, prof. Attilio Celant, prof. Mario Caravale (entra alle ore 17.05), prof. Fabrizio Vestroni, prof. Renato Masiani, prof.ssa Luigia Carlucci Aiello, prof. Piero Negrini, prof. Gianluigi Rossi, prof. Vincenzo Ziparo, prof. Eugenio Gaudio (entra alle ore 18.35), prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Nesi, prof.ssa Marina Righetti, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Guido Valesini, prof. Marcello Scalzo, prof. Francesco Quaglia, prof. Pierluigi Valenza, prof. Andrea Magrì, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof. Alfredo Antonaci, Prof. Felice Cerreto, prof.ssa Adelina Maria Teresa Borruto, prof. Giorgio Piras, prof. Massimo Realacci, prof. Enrico Fiori, sig. Beniamino Altezza, sig. Livio Orsini, sig. Pasquale De Lorenzo, sig. Alessandro Delli Poggi, sig. Fabrizio Fioravanti, sig. Vito Trinchieri, sig. Giuseppe Rodà, dott. Paolo Piccini, sig. Giuseppe Alessio Messano, dott. Francesco Mellace, arch. Barberio e il Direttore Generale Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

Assistono i Prorettori: prof. Antonello Biagini, prof. Bartolomeo Azzaro, prof.ssa Tiziana Catarci, prof. Federico Masini e prof. Giancarlo Ruocco.

Assenti giustificati: prof.ssa Marta Fattori e prof. Fabrizio Orlandi.

Assenti: prof. Fabio Giglioni.

Il Rettore, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....o m i s s i s



Senato
Accademico

Seduta del

30 NOV. 2010

RIPART. V - SETT. IV
Attivazioni Strutture Periferiche
IL CAPO SETTORE
(Dr. ssa Maria VALENTINI)

ART. 9, COMMA 4 DEL NUOVO STATUTO DELLA SAPIENZA: REGOLAMENTO - TIPO DELLE FACOLTÀ

Il Presidente ricorda che, in base all'art. 9, comma 4, del nuovo Statuto, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010, *"entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento Organizzativo"*.

Il Senato Accademico, nella seduta del 19.10.2010, in sede di esame di una prima bozza del suddetto Regolamento, ha deliberato di acquisire il parere dei Presidi delle nuove Facoltà, non appena entrati in carica ed ha delegato il Rettore a costituire un'apposita Commissione *"cui affidare il compito di esaminare il documento e formulare propositi utili alla redazione del testo definitivo che dovrà essere riproposto al più presto all'esame del Senato Accademico, allo scopo di consentire il rispetto degli adempimenti previsti dallo Statuto"*.

I nuovi Presidi sono entrati in carica l' 1.11.2010.

E così, nel corso della più recente seduta senatoriale del 9.11.2010, nel rispondere all'interrogazione del sig. Rodà, relativa al Regolamento elettorale della Facoltà di Economia, il Rettore ha proposto l'istituzione di una Commissione con l'obiettivo di elaborare il Regolamento tipo delle nuove Facoltà da sottoporre nel breve termine all'approvazione del Senato Accademico, composta dai proff. Mario Caravale (Coordinatore per delega del Rettore), Eugenio Gaudio, Renato Masiani, Felice Cerreto, i sigg. Giuseppe Rodà e Pasquale De Lorenzo, e supportata dall'Ufficio. La Commissione è stata successivamente integrata dal Rettore con il prof. Giorgio Piras.

In data 17 e 23 novembre, la Commissione si è riunita e ha varato il testo che si ripropone - in allegato quale parte integrante della presente relazione - all'esame di questo Consesso.

In merito, si segnala che la Commissione ha mosso le seguenti osservazioni:

1. Art. 4 commi 5 e 6: *pur prendendo atto della analoga disposizione prevista all'interno del Regolamento-tipo di Dipartimento, si ritiene che la quantificazione e il giudizio sulle suddette indennità, in quanto di spettanza di organi diversi da quelli di Facoltà, non debba trovare posto all'interno del presente Regolamento.*



Senato
Accademico

Seduta del

30 NOV. 2010

RIPART. V - SETT. IV
Attivazioni Strutture Periferiche
IL CAPOSETTORE
(Dott. Maria VALENTINI)

Tuttavia, che, pur comprendendo l'osservazione, si ritiene opportuno, per omogeneità con il Regolamento - tipo dei Dipartimenti, inserire la stessa norma sull'indennità, tenendo presente che, in definitiva non viene determinato l'ammontare dell'indennità stessa, ma soltanto la percentuale legata al raggiungimento degli obiettivi.

2. Art. 5 comma 1: *la Commissione, non concordando con l'interpretazione restrittiva della norma statutaria resa dall'Ufficio e riportata nel presente comma in base al quale il personale tecnico-amministrativo rappresentato in Consiglio sarebbe solo quello assegnato alla Facoltà, chiede un' interpretazione autentica da parte del Senato Accademico e, se del caso, la conseguente modifica della disposizione.*

A riguardo si rende assolutamente necessario sottolineare che il personale tecnico amministrativo che concorre alla elezione del Preside è soltanto quello di cui è dotata la Facoltà, sia perché previsto dallo Statuto (cfr. art. 9, comma 1, lettera h) e comma 5), sia perché lo stesso Regolamento lo prevede (cfr. art. 1, comma 3), sia perché sulla base di questa norma si sono già tenute le recenti elezioni dei Presidi. I Dipartimenti, tra l'altro, hanno una propria dotazione organica di personale che concorre all'elezione dei Direttori di Dipartimento. E' appena il caso di sottolineare, infine, che il personale tecnico-amministrativo non "afferisce" alla Facoltà e/o ai Dipartimenti, ma è "assegnato" a dette strutture.

3. Art. 5 comma 8: *La Commissione propone al Senato Accademico la possibilità di inserimento della presente clausola in quanto ritenuta utile ad una maggiore funzionalità dell'organo.*

Tale ultima osservazione, in quanto compatibile con lo Statuto, può essere accolta.

Il Presidente invita il Senato a deliberare.

Allegato parte integrante - Schema tipo di Regolamento organizzativo delle Facoltà



REGOLAMENTO – TIPO delle FACOLTÀ

Art. 1

Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche e delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; coordina l'organizzazione didattica dei corsi di studio presenti nell'offerta formativa della Facoltà approvandone o modificandone la programmazione; collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede; favorisce, altresì, lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.
3. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.
4. La Facoltà gestisce le infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica, ivi comprese quelle strumentali al coordinamento dei corsi di studio.

Art. 2

Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Art. 3

Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e. l'Osservatorio studentesco,

[Handwritten signature]



f. il Garante degli studenti.

Art. 4 Il Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.
2. Il Preside svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:
 - a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
 - b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
 - c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
 - d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
 - e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
 - f) cura la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà.
3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.
4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.
5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.
6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.
7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.
8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di



quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese dalla scadenza naturale del mandato;
- b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
- c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. I mandati di Preside sono limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso e non sono derogabili se non in caso di modifiche della composizione di una Facoltà per oltre il 50% dei componenti, esclusi i casi di quiescenza. In casi di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso. L'ineleggibilità si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato aumentata di un anno.

Art. 5 **Il Consiglio di Facoltà**

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.

2. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'organo.

3. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale, nella composizione plenaria o nella composizione riservata ai professori di I e II fascia o ai soli professori di I fascia ove si tratti di argomenti riguardanti le materie pertinenti alle suddette fasce di docenza.

4. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni



prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza. Il Preside, disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

6. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; da tale numero vanno sottratti gli assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.

7. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.

8. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo, contribuiscono al numero legale solo se presenti. 9. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.

10. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:

- a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;
- b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;
- c) si esprime sulle delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori trasmesse dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà per i quali è stato disposto il budget; convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, il Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto al voto può non approvare la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;



- d) in casi eccezionali e debitamente motivati si esprime sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, proposta dal Dipartimento di origine a condizione che esso rappresenti una consistenza significativa degli afferenti del dipartimento di origine;
 - e) nell'ambito della propria attività di coordinamento, si esprime sulle deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori e, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le trasmette agli Organi centrali dell'Università;
 - f) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione non incardinate nei singoli dipartimenti;
 - g) approva annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;
 - h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi al conseguimento degli obiettivi stabiliti.
2. Il Consiglio di Facoltà individua e nomina al suo interno un Presidio di Assicurazione della Qualità (Team Qualità), cui affida il compito di adottare un sistema di gestione adeguato ed efficace, nell'ambito del quale siano chiaramente definite le responsabilità dei processi associati ai requisiti per la qualità. Il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati, e ne assicura la continua adeguatezza ed efficacia; esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.
3. Il Consiglio di Facoltà istituisce, altresì, una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.
4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio può costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7

La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:
- a) distribuisce i fondi per la didattica integrativa e i contributi di laboratorio ai Corsi di studio e ai dipartimenti per quanto di rispettiva competenza;
 - b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;



- c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;
 - d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.
2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti e, in misura paritetica, da una rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti individuati su base elettiva.
 3. In prima applicazione e comunque fino al 31.10.2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.
 4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.
 5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.
 6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.
 7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.
 8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.
 9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.
 10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.
 11. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.
 12. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Preside.

Art. 8

Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per



realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.

2. Il Nucleo si compone di membri eletti dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare le singole componenti. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Osservatorio studentesco

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.

2. L'Osservatorio è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10

Il Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.

2. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione a caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11

Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario



1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Art. 12

Rappresentanza ed elezioni degli studenti

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.
4. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente regolamento o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.
5. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni.
6. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.
7. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.
8. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
9. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.
10. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:
 - con il cessare dello status di studente,



- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13

Consiglio dei corsi di studio

1. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti del o dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

Art. 14

Dotazione di personale

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.
2. Costituisce personale della Facoltà:
 - a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
 - b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrativo contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
 - c) il Manager didattico che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.
3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15

Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative



(solo per le facoltà mediche)

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.
2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, il coordinamento di cui al precedente comma si esprime sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà.
3. Al riguardo, il parere e/ola proposta sono assunti dal rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
2. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
4. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
5. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.



Senato
Accademico

Seduta del

30 NOV. 2010

IL SENATO ACCADEMICO

- VISTO** l'art. 9, comma 4 del nuovo Statuto, emanato con D.R. 545 del 4.08.2010, che prevede che "entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di Facoltà adotta, con delibera approvata a maggioranza dei presenti e sulla base di un Regolamento tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, il proprio Regolamento Organizzativo";
- VISTI** le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 21 e 28.09.2010, con cui si è proceduto al riordino delle Facoltà e i provvedimenti del 30.09.2010 con cui si è data attuazione alle suddette delibere;
- VISTA** altresì, la propria precedente delibera del 19.10.2010 con cui si è deliberato di rinviare l'approfondimento del Regolamento tipo ad un'apposita Commissione definita successivamente, nella seduta del 9.11.2010;
- ESAMINATA** la bozza di regolamento organizzativo delle Facoltà riformulato dalla Commissione;
- LETTA** la relazione predisposta dal Settore IV della Ripartizione V e l'allegato schema di Regolamento organizzativo delle Facoltà
- RITENUTO** di dover sottoporre alla suddetta Commissione tutte le osservazioni e le richieste di modifiche e/o integrazioni al Regolamento de quo effettuate nel corso del dibattito;

con voto unanime

DELIBERA

di rinviare l'allegato schema tipo di Regolamento organizzativo delle Facoltà contenente tutte le osservazioni e le richieste di modifiche e/o integrazioni (evidenziate in grassetto) emerse in seduta alla Commissione indicata in premessa per le opportune verifiche, da rappresentare all'approvazione del Senato Accademico.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati



**BOZZA con annotazioni, modifiche e/o integrazioni
(evidenziate in grassetto) emerse in seduta.**

REGOLAMENTO - TIPO delle FACOLTÀ'

Art. 1

Attribuzioni della Facoltà

1. La Facoltà di, istituita con D.R. del, è dotata di autonomia amministrativa e organizzativa.
2. La Facoltà provvede al coordinamento, alla razionalizzazione, alla valutazione delle attività didattiche ed **alla valutazione** delle attività di ricerca dei Dipartimenti ad essa afferenti; **coordina l'organizzazione didattica dei corsi di studio presenti nell'offerta formativa della Facoltà approvandone o modificandone la programmazione; collabora all'organizzazione dei corsi di studio interfacoltà di cui non è sede; favorisce, altresì, lo sviluppo culturale, l'integrazione scientifica e l'organizzazione della didattica.**
3. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti e al numero degli studenti; la dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e all'evoluzione della popolazione studentesca.
4. La Facoltà gestisce le **infrastrutture interdipartimentali funzionali alla didattica**, ivi comprese quelle strumentali al coordinamento dei corsi di studio.

Commento [s1]: Vedi art. 9, lett. b) ed e) dello Statuto
N.B. qualsiasi riferimento allo Statuto deve essere riportato nel Regolamento integralmente.

Commento [s2]: Chiarire meglio cosa si vuole intendere e comunque sentire nel merito prof. Biagioni

Art. 2

Afferenza alla Facoltà

1. Afferiscono alla Facoltà di i Dipartimenti di:
 - a
 - b
 - c
 - d

Art. 3

Organi della Facoltà

1. Sono Organi della Facoltà:
 - a. il Preside,
 - b. il Consiglio,
 - c. la Giunta,
 - d. il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica,
 - e. l'Osservatorio studentesco,
 - f. il Garante degli studenti.

Art. 4 Il Preside

1. Il Preside è dotato delle competenze di legge e del potere di rappresentanza, rappresenta la Facoltà negli organi d'Ateneo, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell'ambito della Facoltà, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta ed assicura, per quanto di competenza, l'esecuzione delle delibere adottate.

2. Il Preside svolge, tra l'altro, le seguenti funzioni:

- a) gestisce il personale tecnico-amministrativo assegnato alla Facoltà secondo le norme vigenti e le disposizioni dell'Università;
- b) elabora un piano delle esigenze di personale tecnico-amministrativo della Facoltà;
- c) è responsabile dell'informazione a studenti, docenti e personale anche attraverso la gestione e il tempestivo aggiornamento del sito di Facoltà;
- d) è responsabile dell'efficiente funzionamento delle segreterie didattiche per gli studenti di proprio riferimento secondo direttive definite a livello di Ateneo;
- e) è responsabile della promozione e della gestione dei servizi destinati agli studenti, con particolare riferimento a mobilità **internazionale**, orientamento, tutorato e *placement*; alla pubblicazione e divulgazione del Manifesto degli Studi della Facoltà, del calendario delle lezioni e degli esami;
- f) cura **tramite l'Amministrazione** la manutenzione dei locali e delle attrezzature assegnate alla Facoltà.

3. Il Preside e la Giunta sono coadiuvati, nella gestione delle attività della Facoltà, di cui al precedente art. 1, dal Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà, dal Segretario amministrativo, dal Manager didattico e dal Responsabile della segreteria studenti.

4. Possono essere nominati dal Preside fino a un massimo di tre Vice-Presidi, di cui uno con funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza temporanea del Preside, le funzioni sono esercitate dal Vice-Preside Vicario.

5. Al Preside di Facoltà è corrisposta un'indennità, stabilita dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, legata sia alla carica sia al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dai predetti Organi di Governo.

6. Il mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del Preside può comportare, previa motivata votazione da parte del Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, la sospensione dalla funzione da parte del Rettore e il conseguente rinvio alla struttura di riferimento per le relative determinazioni.

7. Il Preside è eletto dai membri del Consiglio di Facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno e dura in carica tre anni. ~~e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.~~

8. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto, il principio della limitazione dei due mandati consecutivi è derogabile solo in caso di modifiche della consistenza complessiva dei dipartimenti afferenti per oltre il 50% dei docenti, esclusi i casi di quiescenza. In questo caso, è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso di svolgimento.

9. Il Decano dei professori di prima fascia indice le elezioni per la nomina del nuovo Preside:

- a) tra sei e un mese dalla scadenza naturale del mandato;
- b) nel caso in cui il Preside si dimetta;
- c) nel caso in cui il Preside sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi.

10. Le elezioni si svolgono in apposita seduta del Consiglio di Facoltà, convocato e presieduto dal Decano che a tal fine istituisce uno o più seggi elettorali. Il computo del raggiungimento del numero legale è effettuato alla chiusura dei seggi elettorali. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. Viene eletto Preside colui che ottiene la maggioranza assoluta dei voti nella prima convocazione e la maggioranza relativa nelle convocazioni successive.

11. Non è eleggibile alla carica di Preside di Facoltà chi abbia ricoperto le cariche di Rettore, Prorettore vicario, Presidente del Nucleo di valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo o del Comitato di supporto strategico e valutazione.

12. I mandati di Preside sono limitati a due, comprensivi dei mandati già effettuati o in corso e non sono derogabili se non in caso di modifiche della composizione di una Facoltà per oltre il 50% dei componenti, esclusi i casi di quiescenza. In casi di sopravvenienza di tali modifiche è consentito un ulteriore mandato oltre a quello in corso.

L'ineleggibilità si protrae per un periodo di tempo pari alla durata del mandato aumentata di un anno.

Commento [s3]: armonizzare con i precedenti commi 7 e 8

Commento [s4]: Spostare la frase alla fine del precedente comma 11 e armonizzare con art. 26, comma 1 dello Statuto ultima frase.

Art. 5

Il Consiglio di Facoltà

1. Fanno parte del Consiglio di Facoltà, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo, tutti i ricercatori, ivi inclusi i ricercatori a tempo determinato, ed il personale equiparato afferenti ai Dipartimenti della Facoltà, fatte salve differenti afferenze deliberate dal Senato Accademico a maggioranza qualificata; il Coordinatore dell'Ufficio e il Segretario amministrativo, entrambi con voto deliberante; ne fanno inoltre parte i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della Facoltà in numero non inferiore al 15% del personale docente ed equiparato ed un ugual numero di rappresentanti degli studenti dei corsi di studio coordinati dalla Facoltà.

Possono essere attivate modalità di voto telematiche.

2. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni, ovvero la mancata individuazione della loro rappresentanza non inficiano la valida costituzione dell'organo.

3. Il Consiglio si riunisce con cadenza almeno semestrale, nella composizione plenaria e con capacità deliberante di cui al comma 3 dell'art. 27 dello Statuto o nella composizione riservata ai professori di I e II fascia o ai soli professori di I fascia ove si tratti di argomenti riguardanti le materie pertinenti alle suddette fasce di docenza.

4. Il Consiglio è convocato dal Preside mediante avviso scritto, in formato cartaceo o elettronico, contenente le materie da trattare, almeno cinque giorni prima della data fissata dell'adunanza; nei casi urgenti, il Consiglio può essere convocato almeno due giorni prima. Il Preside è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta almeno il 25% dei suoi componenti.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Preside il quale, dopo aver controllato la validità della seduta, introduce gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un professore di ruolo coadiuvato dal Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza. Il Preside, disciplina l'ordine e la durata degli interventi.

6. Il Consiglio di Facoltà è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; da tale numero vanno sottratti gli

Commento [s5]: verificare con lo Statuto e con l'art. 11 comma 1 (personale socio-sanitario) del presente Regolamento

Commento [s6]: ?

Commento [s7]: Vedi art. 12 comma 4

Commento [s8]: Raccordare con art. 12 comma 4

assenti giustificati che non possono essere in numero superiore a quello dei presenti.

7. Ai fini della determinazione del numero legale, qualora una componente del Consiglio di Facoltà rappresenti la maggioranza assoluta degli aventi diritto, i membri di detta componente sono conteggiati solo se presenti.

8. I rappresentanti degli studenti e /o del personale tecnico-amministrativo, contribuiscono al numero legale solo se presenti. 9. Fatto salvo il quorum prescritto dalla legge per le deliberazioni aventi specifici oggetti, per la validità delle delibere è sufficiente la maggioranza dei presenti. Per argomenti di particolare rilevanza può essere previsto il voto favorevole della maggioranza qualificata dei componenti del Consiglio.

10. I verbali delle riunioni, debitamente approvati, sono conservati presso la Presidenza e sono consultabili dai componenti del Consiglio di Facoltà. Sono, altresì, consultabili da tutti coloro che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 6

Attribuzioni del Consiglio di Facoltà

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 9 dello Statuto, il Consiglio di Facoltà:

a) definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, gli obiettivi da conseguire nell'arco del triennio e per ciascun anno accademico, anche sulla base delle eventuali proposte dei Dipartimenti afferenti alla Facoltà;

b) approva o modifica, provvedendo al successivo inoltro al Senato Accademico, gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione di loro pertinenza e di Master, in relazione a quanto previsto dalle norme di legge, sulla base delle proposte dei competenti Dipartimenti e Consigli di Area didattica o di Corso di studio;

c) **si può esprimersi** sulle delibere relative alla chiamata di professori ordinari, associati e ricercatori trasmesse dai Dipartimenti afferenti, o dai Dipartimenti afferenti ad altra Facoltà, per i quali è stato disposto il budget; convocato entro trenta giorni dalla ricezione, escludendo dal computo i periodi di interruzione del calendario accademico, il Consiglio, a maggioranza degli aventi diritto al voto può non approvare la deliberazione e rinviarla al Dipartimento con motivazione; decorso inutilmente il termine di cui sopra, la delibera del Dipartimento diviene definitiva;

d) **in casi eccezionali e debitamente motivati si può esprimersi** sulla richiesta di afferenza di un "gruppo di docenti" di altra Facoltà, proposta dal Dipartimento di origine a condizione che esso rappresenti una consistenza significativa degli afferenti del dipartimento di origine;

e) nell'ambito della propria attività di coordinamento, si esprime sulle deliberazioni dei Dipartimenti in ordine al reclutamento dei professori ordinari, associati e ricercatori e, previa verifica della conformità alle risorse disponibili, le trasmette agli Organi centrali dell'Università;

f) approva le convenzioni relative all'attività didattica dei corsi di studio e delle scuole di

specializzazione ~~non inordinate nei singoli dipartimenti;~~

Commento [s9]: Verificare con art. 9 comma c dello Statuto

Commento [s10]: Controllare c) versus d) ed e)

Commento [s11]: verificare con precedente delibera del Senato Accademico

g) approva annualmente, sulla base delle risultanze fornite dal Nucleo di valutazione di

Facoltà, un documento di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi di ricerca e didattica da parte dei singoli Dipartimenti afferenti, adottando i provvedimenti di competenza in ordine alla ripartizione premiale delle risorse ed in relazione a quanto previsto dall'art. 3, comma 5 dello Statuto;

h) svolge tutti gli altri compiti previsti dalle leggi, dai regolamenti o, comunque, connessi

al conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2. Il Consiglio di Facoltà individua e nomina al suo interno un Presidio di Assicurazione della Qualità (Team Qualità), cui affida il compito di adottare un sistema di gestione adeguato ed efficace, nell'ambito del quale siano chiaramente definite le responsabilità dei processi associati ai requisiti per la qualità. Il Presidio promuove l'assicurazione della qualità dei corsi di studio e il miglioramento dell'efficacia dei processi per la gestione dei corsi di studio e dei relativi risultati, e ne assicura la continua adeguatezza ed efficacia; esso opera in collaborazione con il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica.

Commento [s12]: eliminare?

3. Il Consiglio di Facoltà istituisce, altresì, una Commissione Didattica Paritetica, costituita di docenti e studenti con competenze di verifica nel campo dell'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi offerti agli studenti valutazione sui progetti di nuovi corsi di studio.

4. In aggiunta alle commissioni di cui ai precedenti commi, il Consiglio **e/o la Giunta può possono** costituire commissioni o gruppi di lavoro temporanei e/o permanenti, con funzioni istruttorie o propositive, e delegare al Preside l'adozione di singoli atti.

Art. 7

La Giunta

1. La Giunta svolge funzioni istruttorie sulle materie di cui al precedente articolo e funzioni deliberanti sulle seguenti attribuzioni:

a) **distribuisce i** fondi per la didattica integrativa e i contributi di laboratorio ai Corsi di studio e ai dipartimenti per quanto di rispettiva competenza;

Commento [s13]: [?]

b) definisce per ciascun anno accademico la programmazione generale delle attività didattiche e le modalità di coordinamento logistico delle stesse, in collaborazione con i

Commento [s14]: vedere lo Statuto art. 9 comma 3 lett. b)

Dipartimenti ed i Consigli di Area didattica e/o di Corso di studio;

c) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla singola Facoltà ed ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi in dotazione ai Dipartimenti, sulla base del duplice principio dell'assicurare l'identità anche strutturale del singolo Dipartimento con le sue attività scientifico-didattiche e del riequilibrare gli spazi tra i Dipartimenti secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico;

d) elabora un piano organico di proposte relative alla manutenzione straordinaria e ordinaria degli immobili e delle attrezzature nell'ambito delle risorse che saranno a tal fine previste, in sede di bilancio, per ogni Facoltà.

2. La Giunta è presieduta dal Preside ed è composta dai Direttori dei Dipartimenti afferenti **eventualmente anche come rappresentanti dei Direttori** e, **in misura paritetica**, da una rappresentanza dei professori associati, dei ricercatori, del personale tecnico amministrativo e degli studenti individuati su base elettiva.

Commento [s15]: verificare problema posto dal prof. Gaudio su limitazione/pariteticità

3. In prima applicazione e comunque fino al 31.10.2011, la Giunta è integrata, a titolo consultivo, dagli ex Presidi delle Facoltà in essa confluite e disattivate, o dagli ex Vice Presidi in caso di intervenuto collocamento a riposo degli ex Presidi.

4. Ai lavori della Giunta partecipano, altresì, con diritto di voto, il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà e il Segretario amministrativo e, a livello consultivo, per gli argomenti di competenza, il/i Direttori delle Scuole di Dottorato e i Presidenti dei Corsi di studio o di Area didattica.

5. La Giunta si riunisce, di norma, con cadenza mensile.

6. La Giunta è convocata dal Preside o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. L'ordine del giorno delle riunioni deve essere portato a conoscenza dei componenti almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

7. Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto.

8. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Preside.

9. Delle riunioni della Giunta viene redatto il verbale a cura del Coordinatore dell'Ufficio di Presidenza, che lo conserva.

10. Qualora uno dei membri elettivi della Giunta si dimetta o cessi di far parte della Facoltà o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi a far parte della Giunta, subentra il primo dei non eletti della rispettiva categoria.

11. In assenza dei requisiti richiesti dal comma precedente, il Preside indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scade con quello degli altri componenti elettivi.

12. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Preside.

Art. 8

Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica

1. Il Nucleo per la valutazione dell'attività didattica e scientifica opera in stretta connessione con il Nucleo di Valutazione delle attività di ricerca e didattica di Ateneo per realizzare tutte le attività previste per la valutazione ed il conseguimento di obiettivi di qualità.

2. Il Nucleo si compone di membri **eletti designati** dal Consiglio di Facoltà ogni tre anni in modo da rappresentare **le singole componenti**. I membri del Nucleo eleggono nella prima seduta utile il loro Presidente. L'appartenenza al Nucleo è incompatibile con quella di Preside, Direttore di Dipartimento, Presidente di corso di studio/Area e Presidente di Commissione di Facoltà.

Commento [s16]: specificare meglio se Dipartimenti o categorie ?

3. Il Nucleo ha il compito di procedere, in piena autonomia, alla valutazione dell'attività didattica e scientifica svolta dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà. A tale scopo raccoglie, esamina e organizza i dati necessari alla valutazione di tutti i Dipartimenti afferenti, predisponendo alla fine il rapporto di valutazione da trasmettere al Nucleo di Valutazione della attività di ricerca e didattica dell'Ateneo.

4. Può proporre al Consiglio di Facoltà, sulla scorta di eventuali proposte avanzate dai Dipartimenti afferenti alla Facoltà, l'integrazione degli indicatori generali approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 **Osservatorio studentesco**

1. L'Osservatorio studentesco ha il compito di promuovere il miglioramento delle attività didattiche, di segnalare disfunzioni e di avanzare proposte al riguardo.
2. L'Osservatorio è composto **di norma** da un minimo di tre a un massimo di cinque studenti eletti per un triennio dalla rappresentanza studentesca presente nel Consiglio di Facoltà.

Art. 10 **Il Garante degli studenti**

1. Il Garante degli studenti è nominato dal Preside, su designazione dei rappresentanti degli studenti, sentito il Consiglio di Facoltà, per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. ~~Il Consiglio di Amministrazione fissa i suoi emolumenti.~~
2. Il Garante degli studenti è a disposizione dell'Osservatorio studentesco per assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni e per ricevere eventuali reclami o doglianze. Egli ha il diritto compiere accertamenti e riferisce al Preside che, in relazione a caso concreto, adotta gli atti di competenza. Gli studenti che a lui si rivolgono hanno il diritto, a loro richiesta, all'anonimato ed il loro nome, come qualsiasi altro elemento idoneo ad identificarli, è escluso dal diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 11 **Rappresentanza ed elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario**

1. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario nel Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.
2. Le modalità di elezione sono deliberate dal Consiglio di Facoltà.
3. Le elezioni del personale tecnico-amministrativo e socio-sanitario sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum, l'elezione viene reiterata una volta; nel caso di ulteriore non validità dell'elezione, la categoria relativa non verrà rappresentata per l'intera durata dell'Organo.
4. Il mandato dura tre anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Commento [s17]: ?

Commento [s18]: vedere Statuto e art. 5 comma 1

Art. 12 **Rappresentanza ed elezioni degli studenti**

1. L'elezione dei rappresentanti degli studenti avviene sulla base di liste concorrenti.
2. La rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Facoltà è fissata in numero non inferiore al 15%, arrotondato per eccesso, del personale docente e del personale equiparato.

3. Le elezioni sono valide qualora ad esse partecipi almeno il 10% degli aventi diritto. In caso contrario, il numero degli eletti si riduce in proporzione al numero degli effettivi votanti (art. 25, comma 2, dello Statuto), con arrotondamento per eccesso se la parte decimale è superiore a 0,5.

4. La mancata partecipazione di una o più componenti alle elezioni previste nel presente regolamento o la mancata individuazione della loro rappresentanza non infirmano la valida costituzione dell'organo.

Commento [s19]: vedi art. 5 comma 2

5. Il Preside stabilisce, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla scadenza del mandato della rappresentanza, la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Per consentire una maggiore partecipazione studentesca, le elezioni devono tenersi nei periodi in cui si svolgono lezioni.

6. Nel decreto di indizione delle elezioni saranno indicate le modalità di svolgimento di ogni singola elezione.

7. La lista degli studenti che hanno diritto al voto viene predisposta dall'Amministrazione Centrale della Sapienza su richiesta del Preside ed è portata a conoscenza dell'elettorato, tramite pubblicazione sul sito web della Facoltà, almeno quindici giorni prima delle votazioni.

8. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà. Ciascun elettore esprime soltanto una preferenza. Gli eletti sono nominati per un triennio con provvedimento del Preside: il mandato anche in questo caso è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

9. In caso di rinuncia o di successiva indisponibilità degli eletti, subentra la persona immediatamente successiva nell'ambito della stessa lista; il relativo mandato scade con quello dell'altra componente studentesca.

10. Il rappresentante degli studenti decade automaticamente nei seguenti casi:

- con il cessare dello status di studente,
- con il trasferimento presso altra Facoltà o Università.

Art. 13 **Consiglio dei corsi di studio**

1. L'Area Didattica o il singolo Corso di Studio sono coordinati da uno specifico Consiglio, la cui composizione è determinata secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo; esso è costituito da tutti i docenti dei Corsi di Studio coordinati e da una rappresentanza di studenti pari al 15% dei docenti. Il Consiglio delibera sulla organizzazione didattica dei Corsi di Studio.

Commento [s20]:
armonizzare con art. 10 dello Statuto

Art. 14 **Dotazione di personale**

1. La Facoltà è dotata, compatibilmente con le risorse disponibili della Sapienza, di personale tecnico-amministrativo in relazione al numero dei professori, dei ricercatori ed equiparati afferenti ai Dipartimenti di cui all'art. 2 ed al numero degli studenti; detta dotazione è soggetta a revisioni periodiche in relazione ai risultati raggiunti e alla evoluzione della popolazione studentesca.

2. Costituisce personale della Facoltà:

- a) il Coordinatore dell'Ufficio di Facoltà cui compete organizzare l'Ufficio in stretta collaborazione con il Preside e coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà; partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta e coadiuvare il segretario verbalizzante; effettuare analisi di controllo gestionale secondo le linee di indirizzo stabilite dall'Ateneo;
- b) il Segretario amministrativo che dipende funzionalmente dal Preside; è responsabile della Segreteria amministrativa e coordina le attività amministrative contabili assumendo la responsabilità, in solido con il Preside, dei conseguenti atti; partecipa alle sedute del Consiglio di Facoltà e della Giunta;
- c) il Manager didattico **[partecipa per le materie di competenza senza diritto di voto alle sedute del Consiglio e della Giunta?]** che supporta il Preside e i Consigli di Area didattica o di Corso di studio nel monitorare la sostenibilità dell'offerta formativa in relazione agli indicatori stabiliti dalla Sapienza; supporta i servizi didattici della Facoltà e dei Corsi di studio, incluse le attività di orientamento, di tutorato, di placement e le diverse forme di informazione agli studenti; coordina la Segreteria didattica e cura la realizzazione delle indagini sulle opinioni degli studenti stabilite dall'Ateneo.

3. Il Responsabile della Segreteria studenti dipende dall'area organizzativa preposta a sovrintendere e coordinare le procedure amministrative inerenti la carriera dello studente e si interfaccia funzionalmente con il Preside per cooperare, per la parte di sua competenza, al conseguimento degli obiettivi della Facoltà.

Art. 15

Coordinamento relativo alle attività assistenziali e alla connesse attività formative

(solo per le facoltà mediche)

1. Le Facoltà [interessate all'attività assistenziale] danno luogo ad un Coordinamento, presieduto dal Rettore o suo delegato e composto dai Presidi o loro delegati. Il Coordinamento coadiuva il Rettore nei rapporti con la Regione, sia per la promozione dell'attività formativa nell'area sanitaria, che per tutte le questioni che riguardano i rapporti con le Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento, con le Aziende sanitarie territoriali, con gli IRCCS e con ogni altra struttura sanitaria. Il Coordinamento, altresì, provvede in ordine alla mobilità interaziendale ed interfacoltà dei docenti strutturati, nel rispetto delle norme generali previste dal presente Statuto.

2. Ai fini della migliore utilizzazione del personale docente del settore medico o degli altri profili professionali previsti dalla normativa sanitaria, il coordinamento di cui al precedente comma si esprime **sulla strutturazione e** sulla mobilità del personale strutturato che intenda passare da un Dipartimento ad un altro, anche se coordinato da altra Facoltà, **acquisito il parere della/delle Facoltà interessate.**

3. Al riguardo, il parere e/ola proposta sono assunti dal rettore che ne cura il successivo iter.

Art. 16
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con decreto rettorale.
2. Per quanto in esso non previsto, valgono le disposizioni di cui alle leggi vigenti con espresso riferimento alle Università, le norme contenute nello Statuto, nel Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nei vigenti regolamenti elettorali della Sapienza, in quanto compatibili, nonché le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari.
2. Il regolamento e le successive eventuali modifiche devono essere deliberati dal Consiglio di Facoltà, che è chiamato ad approvarli a maggioranza assoluta dei componenti, e trasmessi all'Amministrazione Centrale.
4. Nel caso in cui il Regolamento di una singola Facoltà sia in difformità rispetto al presente Regolamento tipo, esso deve essere sottoposto all'espressa approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per la parte di competenza.
5. Resta comunque inteso che non possono essere apportate al Regolamento modifiche che siano in contrasto con quanto disposto dallo Statuto.